



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 7205

Roma, 20 marzo 2013

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
SEDE

e, p.c. Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: Corsi di formazione periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune.

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose istanze con cui si chiede di precisare se sia possibile svolgere, contestualmente, due corsi di formazione periodica per conducenti professionali ai quali partecipano sia conducenti in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di persone, che in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di cose.

A tal riguardo, la scrivente Direzione non ravvisa alcun impedimento normativo che osti allo svolgimento contemporaneo della parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, da parte di tutti i conducenti che devono procedere al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

Al termine di questi tre moduli, i conducenti che devono rinnovare la CQC "cose" frequenteranno i moduli b.1) e b.2), separatamente dai conducenti che devono rinnovare la CQC "persone" che seguiranno le lezioni relative ai moduli c.1) e c.2) del citato art. 13, comma 1, del D.M. 16 ottobre 2009.

Resta fermo che l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente che svolgono i corsi in contemporanea dovranno presentare, alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'inizio delle lezioni (come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009), due separate comunicazioni di avvio dei corsi e, durante lo svolgimento delle ore comuni, dovranno disporre di due registri di frequenza, uno per il corso "persone" ed uno per il corso "cose".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
f.to Vitelli